

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ARTICOLO 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. da 38 a 57 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, modificato con D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie e le zone qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 2
Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Isili è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 507 del 1993, alla classe V.

ARTICOLO 3
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

ARTICOLO 4
Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art. 9 comma 7, del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5
Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 6
Fattispecie e loro distinzione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

ARTICOLO 7
Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base ai criteri stabiliti nell'allegato "A" per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi).

ARTICOLO 8

Domanda di concessione o di autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

ARTICOLO 9

Istruttoria della domanda

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

ARTICOLO 10

Deposito cauzionale

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo

giustificano, la Giunta potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in danaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 11

Disciplinare - Rimborso spese

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione del Sindaco circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, eventualmente necessarie saranno a carico del richiedente.

ARTICOLO 12

Rilascio di altre licenze - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei Vigili del fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

ARTICOLO 13

Divieto di cessione della concessione - Voltura

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

ARTICOLO 14

Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrare necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ARTICOLO 15

Denuncia e versamento della tassa

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni oppure mediante versamento alla Tesoreria comunale.

Qualora la tassa da pagare sia di importo superiore a £ 500.000 si può ricorrere alla rateizzazione così come stabilito dall'art. 50 comma 5 bis del D.Lgs. n° 507/93.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 16

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonchè esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusto quanto disposto dall'art. 51 del D.L.vo n. 507 del 1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ARTICOLO 17

Rimborsi

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6.

ARTICOLO 18

Manutenzione impianti - Rimessa in pristino dell'area - Svincolo cauzione

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonchè delle attrezzature utilizzate, in modo che il

complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente

effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ARTICOLO 19 *Occupazioni di fatto*

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le norme vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

ARTICOLO 20 *Esenzioni*

Per le esenzioni dalla tassa di singole fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art. 49 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 21 *Sanzioni tributarie*

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993, rispettivamente, al comma 1 e 2.

In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle sopratasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

ARTICOLO 22 *Funzionario responsabile*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del decreto il Comune nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, il predetto funzionario

sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

PARTE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI

ARTICOLO 23

Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate dalla Giunta Municipale sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato "A".

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa cos' come determinate per le occupazioni permanenti.

ARTICOLO 24

*Criteri di tassazione delle occupazioni
del sottosuolo e soprasuolo*

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradali quali definite dall'art. 46 del D.L.vo n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata.

ARTICOLO 25

Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata.

Per l'occupazione del suolo o soprasuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta.

ARTICOLO 26

Nozione di passo carrabile

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

Il predetto manufatto è costruito utilizzando la larghezza e la profondità, ricavabile dalla linea di confine della proprietà privata, comunque delimitata, al termine del marciapiede o dell'area pubblica o dell'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, onde consentire la facile commisurazione della tassa alla superficie occupata.

La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorché un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico. E' fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 27

Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati al precedente art. 9.

ARTICOLO 28

Concessione-convenzione per costruzione di passi carrabili

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

ARTICOLO 29

Costruzione e soppressione del passo carrabile

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall'art. 44, comma 9, del D.L.vo n. 507 del 1993.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marcaiapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge.

Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

1) se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà esonerato dal pagamento a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

2) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso.

ARTICOLO 30

Riduzione della tassa per i passi carrabili

Ai sensi del citato art. 44 del D.L.vo n. 507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%.Le altre riduzioni per particolari casi sono disciplinate nell'allegato "A" al presente regolamento.

ARTICOLO 31

Modifiche dei siti e dei passi carrabili - Conseguenze tributarie

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica cittadini.

Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1) corresponsione della tassa per anno solare:

a) si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b) si provvederà alla iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;

2) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

a) si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b) si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

c) saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però, agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32
Controversie in tema di applicazione della tassa

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni

contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 33
Sanzioni amministrative

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni delle norme legislative richiamate.

ARTICOLO 34
Superfici tassabili - Criteri per gli arrotondamenti

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni al metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 7 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

ALLEGATO B

Classificazione per categorie delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla loro importanza:

CATEGORIA I AREE PROSPICENTI CORSO VITT.EMANUELE III°
(EX DISPENSARIO - CONSORZIO AGRARIO - AREA
PROSPICENTE AL BANCO DI SARDEGNA - AREA PROSPICENTE
HOTEL DEL SOLE)

PIAZZA SAN GIUSEPPE

PIAZZA NINO SISTU

VIA PETRARCA

VIA MANZONI

CATEGORIA II Tutte le altre

ALL. "A"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Tariffe per le occupazioni permanenti
(art. 44 D.L.vo n. 507 del 1993 - art. 23 regolamento)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO:

Le tariffe per le occupazioni permanenti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n° 507/93 sono determinate in misura non superiore all'80% dell'importo massimo stabilito dal predetto articolo ed in modo tale che la tariffa fissata per la 2^a categoria sia inferiore di almeno il 10% della tariffa stabilita per la 1^a categoria.

2) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c, D.L.vo n. 507 del 1993 la tariffa base è ridotta di 1/3

3) Per le tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui all'art. 44, comma 2, D.L.vo n. 507 del 1993 è ridotta al 30%.

4) Per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade la tariffa di cui all'art. 44, comma 3, D.L.vo n. 507 è ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i semplici accessi, con divieto collettivo di utilizzazione, si applica la riduzione del 10%.

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati, si applica la riduzione del 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applica la riduzione del 10%. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

Tariffe per le occupazioni temporanee
(art.45 D.L.vo n. 507 del 1993)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE:

Le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 507/93 sono determinate dalla Giunta Municipale in misura non inferiore all'80% dell'importo massimo stabilito dal predetto articolo ed in modo tale che l'importo fissato per la 2^ categoria sia inferiore di almeno il 10% dell'importo fissato per la 1^.

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

2) Per l'occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata da parte di venditori ambulanti, di pubblici esercenti e di produttori agricoli per vendite dirette dei loro raccolti ai sensi dell'art.45, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 30%.

3) Per l'occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata in occasione di fiere e festeggiamenti ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.L.vo n. 507 del 1993, la tariffa base è aumentata del 50%.

4) Per l'occupazione di aree con autovetture di uso privato ai sensi dell'art. 45, comma 6, D.L.vo n. 507 del 1993, la tariffa base è aumentata del 20%.

5) Per l'occupazione di aree realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia ai sensi dell'art.45 comma 6-bis, D.L.vo n. 507 del 1993, La tariffa base è ridotta del 50%.

6) Per l'occupazione di aree realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ai sensi dell'art. 45, comma 7, D.L.vo n. 507 del 1993, la tariffa base è ridotta dell'80%.

7) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente ai sensi dell'art. 45, comma 8, D.L.vo n. 507 del 1993, la tariffa base è ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione previa presentazione di domanda da parte dell'interessato.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi ai sensi degli artt. 46 e 47 D.L.vo n. 507 del 1993, la Giunta Municipale determina la tassa annua per Km. lineare o frazione entro i limiti di minimo e massimo stabilito dall'art. 47 sopra richiamato. Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti la tariffa è determinata per legge.

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993, le tariffe sono determinate come segue:

Fino ad 1 Km. lineare e per periodo non superiore a 30 giorni nella misura massima fissata dal Decreto.

Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni superiori ad 1 Km. lineare.

Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 30 gg. e fino a 90 gg.

Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.

Aumento del 100% della tariffa base per le occupazioni di durata maggiore.

Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi ai sensi dell'art. 48 D.L.vo n. 507 del 1993, le tariffe sono determinate nella misura massima stabilita dallo stesso, rispettivamente per il centro abitato, zona limitrofa e zone periferiche.

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la

suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'occupazione del suolo e del soprasuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.L.vo

n. 507 del 1993, le tariffe sono determinate nella misura massima stabilita dallo stesso rispettivamente per il Centro abitato, Zona limitrofa e le zone periferiche.

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.04.1995 con atto N° ;

2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal al ;

3) E' stato esaminato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali nella seduta del ;

4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio unitamente alla decisione del CO.RE.CO. per 15 giorni consecutivi dal al ;

ISILI

IL SEGRETARIO COMUNALE